



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



ORDINANZA INGIUNZIONE N.02/2020
IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 14762 del 20/12/2019 con la quale il Responsabile dell'U.O.S. del Dipartimento di Prevenzione Veterinario di Petralia Sottana ha trasmesso copia della denuncia-querela presentata alla Stazione CC di Castellana Sicula in data 17.12.2019 nei confronti del Signor C. V. M., in atti generalizzato- Cod. Allev. IT 024 PA 054.

CONSIDERATO che nei confronti del Signor Cortese Valerio Maria, prima generalizzato, su proposta del Servizio Veterinario competente per territorio, era stata emessa Ordinanza Sindacale n. 106 del 04.09.2019 con la quale veniva disposto il sequestro fiduciario in Contrada Borgo Tudia – Agro di Castellana Sicula di tutti i bovini presenti in azienda per i quali si era accertata l'esistenza di un focolaio di tubercolosi.

CONSIDERATO altresì che dal verbale di denuncia-querela presentato alla Stazione CC di Castellana Sicula si evince chiaramente che il Signor C. V. M. non ha dato esecuzione all'Ordinanza Sindacale n. 106/2019.

VISTA la nota prot. n. 267 del 9.01.2020 con la quale il Com.te P.M. ha comunicato che dall'esamina degli atti trasmessi dal Dott. G. B. si evince chiaramente che il Signor C. V. M. non ha dato esecuzione a quanto prescritto con Ordinanza Sindacale n. 106/2019 e che per tale violazione ai sensi dell'art. 7 bis del D. Leg.vo n. 267/2000 e dell'art. 9 della n. 689/1981 è prevista la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

RITENUTO che dall'esamina degli atti trasmessi si evince la responsabilità del contravventore nella persona del Signor C. V. M. prima generalizzato, si applica la sanzione amministrativa di € 50,00 (cinquanta) corrispondente al doppio del minimo, somma più favorevole al trasgressore, così come previsto dalla Legge n. 689/1981.

VISTE le norme vigenti in materia.

VISTO l'art. 69 dell'O.R.EE.LL. approvato con LR 15/3/1963 e successive modifiche ed integrazioni

ORDINA

Al Signor C. V. M. in atti generalizzato, il pagamento della somma di € 50,00 (cinquanta/00) quale sanzione amministrativa per aver violato l'art. 7 bis del D. Leg.vo n. 267/2000.

VISTA la Legge 24/11/1981 n. 689.

INGIUNGE

Al Signor C. V. M. in atti generalizzato, di versare la somma di € 50,00= (Euro Cinquanta/00=) quale sanzione amministrativa per violazione all'art. 7 bis del D. Leg.vo n. 267/2000 e precisamente per non aver dato esecuzione all'Ordinanza Sindacale n. 106/2019, più € 10,00= (dieci/00) per spese di notifica.

Il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza su ccp n.15556905 intestato Comune di Castellana Sicula- Servizio di Tesoreria.

A pagamento effettuato dovrà essere data comunicazione a questo Comune mediante trasmissione di ricevuta di avvenuto pagamento significando che in difetto si procederà all'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della Legge 689/81.

AVVERTE

CHE la presente Ordinanza costituisce titolo esecutivo, contro di essa l'interessato potrà proporre opposizione innanzi al Signor Prefetto di Palermo o al Signor Giudice di Pace competente per territorio entro il termine fissato per il pagamento ai sensi dell'art.22 della Legge 689/81.

Avverso la presente l'interessato può far pervenire scritti difensivi o chiedere audizione.

Dalla Residenza Municipale li, 13.01.2020

Il Sindaco
F.to Francesco Calderaro